

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0958-233-2016	Data/Ora Ricezione 25 Ottobre 2016 18:14:35	MTA
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCO POPOLARE

Identificativo : 80574

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCOPOPOLAREN01 - MARCONI

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 25 Ottobre 2016 18:14:35

Data/Ora Inizio : 25 Ottobre 2016 18:29:36

Diffusione presunta

Oggetto : ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE  
IMPRESE DELLA DELIBERA DI  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI  
FUSIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE A "PERSONE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI" (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL SECURITIES ACT DEGLI STATI UNITI DEL 1933) O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLE LEGGI APPLICABILI.**

## **AVVISO AI SOCI E AGLI AZIONISTI DI BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA**

ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato

### **AVVENUTA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE**

#### **MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Si comunica che il 25 ottobre 2016 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona la deliberazione (la "**Delibera di Fusione**") con cui l'assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa ("**Banco Popolare**" o la "**Società**"), tenutasi in data 15 ottobre 2016 in seconda convocazione (l'"**Assemblea Straordinaria**"), ha approvato il Progetto di Fusione (la "**Fusione**") tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**"), da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria avente la forma di società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni" ("**Banco BPM**").

#### **DIRITTO DI RECESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI**

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria, come già indicato nel Progetto di Fusione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare redatta, tra gli altri, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. (la "**Relazione Illustrativa Banco**"), comporta l'insorgere - in capo ai titolari di azioni Banco Popolare nonché ai Soci del Banco Popolare che non hanno concorso all'approvazione della Delibera di Fusione (e, quindi, ai Soci assenti, dissenzienti o astenuti) - del diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**") (gli Azionisti di Banco Popolare unitamente ai predetti Soci, collettivamente, i "**Soggetti Legittimati**"). L'efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

## VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come reso noto al mercato in data 13 settembre 2016, il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società in relazione alle quali sia esercitato il Diritto di Recesso, è stato determinato in applicazione dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. in misura pari ad Euro 3,156 per ciascuna azione Banco Popolare, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni Banco Popolare nei sei mesi precedenti il 13 settembre 2016, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, tra l'altro, sul sito *internet* del Banco Popolare e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

## DICHIARAZIONE DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei Soggetti Legittimati, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante l'invio di una dichiarazione da far pervenire alla Società a mezzo di lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**"), che dovrà essere spedita alla Società entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 9 novembre 2016** (il "**Termine di Esercizio del Recesso**"). La Dichiarazione di Recesso dovrà riportare la dicitura "**Esercizio del Diritto di Recesso**".

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a **Banco Popolare - Società Cooperativa, Ufficio Amministrazione Soci, Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona** e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale del Soggetto Legittimato recedente (il "**Soggetto Recedente**") nonché l'indicazione del domicilio (un recapito telefonico e, ove possibile, un indirizzo e-mail) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso, insieme ai dati del relativo conto.

Il Soggetto Recedente ha facoltà di formulare la Dichiarazione di Recesso mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (sezione *Investor Relations* / Fusione BP - BPM).

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "**Provvedimento Congiunto**"), la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da un'apposita comunicazione (la "**Comunicazione**") rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata alla Società con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I Soggetti Legittimati, le cui azioni risultano già depositate in dossier a custodia e amministrazione, e in quanto tali già dematerializzate, presso il Banco Popolare o altra banca del Gruppo devono comunque richiedere, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto, l'emissione della Comunicazione.

Su richiesta dell'interessato, l'intermediario incaricato dovrà trasmettere la Comunicazione alla Società per posta elettronica certificata all'indirizzo: [recessobancopopolare@pecserviziottitoli.it](mailto:recessobancopopolare@pecserviziottitoli.it).

La Comunicazione dovrà attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente alla data dell'Assemblea Straordinaria e fino alla data di rilascio della Comunicazione (inclusa), e comunque fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s'intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso anche colui che, avendo acquistato azioni Banco Popolare in borsa, le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria;

- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo in favore di terzi sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà, altresì, provvedere a trasmettere al Banco Popolare, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della medesima, un'apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni Oggetto di Recesso dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni Banco Popolare eventualmente non ancora immesse in regime di gestione accentrata, con le formalità richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. In tal caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle azioni a un intermediario abilitato per l'accentramento in Monte Titoli S.p.A. e richiedere il rilascio della suddetta Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

E' responsabilità dei Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima alla Società entro il Termine di Esercizio del Recesso, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione saranno ritenute inammissibili.

## **INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni Oggetto di Recesso diverranno indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione; pertanto, fino al termine del procedimento di liquidazione le predette azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento. Ai sensi dell'applicabile normativa, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso.

## **PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

Qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2437-*quater* cod. civ. che, per quanto riguarda l'eventuale acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso da parte di Banco BPM, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla L. 24 marzo 2015, n. 33, come già dettagliato nella Relazione Illustrativa Banco e di seguito precisato.

A partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione la procedura di cui al predetto art. 2437-*quater* cod. civ. - ove sia ancora in corso - avrà ad oggetto le azioni Banco BPM emesse sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione (1 azione ordinaria Banco BPM di nuova emissione per ogni n. 1 azione ordinaria Banco Popolare; il "**Rapporto di Cambio**"). Resta inteso che tali azioni Banco BPM di nuova emissione saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede ("*Indisponibilità delle Azioni Oggetto di Recesso*") e che i Soggetti Legittimati recedenti continueranno ad aver diritto a ricevere il medesimo complessivo valore di liquidazione indicato al paragrafo che precede relativo al valore di liquidazione.

L'efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato e il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, nella misura in cui tale procedimento sia avviato prima dell'efficacia della Fusione, e le fasi in cui esso si articola, sono subordinati all'efficacia della Fusione. Pertanto, in caso di

mancato perfezionamento della Fusione le Azioni Oggetto di Recesso (ovvero le azioni Banco BPM assegnate in concambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede (“*Indisponibilità delle Azioni Oggetto di Recesso*”) e rimesse nella libera disponibilità del Soggetto Recedente; il procedimento di liquidazione delle predette azioni sarà conseguentemente interrotto.

#### **(A) Offerta in Opzione**

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni Banco Popolare che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Banco Popolare da essi possedute (l’“**Offerta in Opzione**”).

Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Verona. I titolari di azioni Banco Popolare che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito dell’Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate.

Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all’Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa saranno comunicate dalla Società nell’avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Verona ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ.. L’avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **(B) Offerta in Borsa**

Le azioni oggetto di recesso che rimanessero invendute all’esito dell’Offerta in Opzione potranno eventualmente essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**Offerta in Borsa**”) in conformità all’art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ. nonché alle altre applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Tutte le informazioni necessarie in merito all’eventuale Offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione – Limitazioni al rimborso delle azioni oggetto di recesso**

Con riferimento all’eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso non collocate all’esito dell’Offerta in Opzione e dell’Offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ. e della disciplina prevista al riguardo per le banche popolari, come già dettagliatamente illustrato nel Paragrafo 11.2 della Relazione Illustrativa Banco, si ricorda che l’articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il “**Decreto**”), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 385/93 (“**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”) in materia di banche popolari: *inter alia*, all’art. 28 TUB è stato introdotto un nuovo comma 2-*ter* in forza del quale “*Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi*”.

Il quadro normativo dettato dal nuovo art. 28, comma 2-ter, del TUB è stato completato con l'introduzione del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento alla Sezione III nella quale si stabilisce che *“lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge”*.

Coerentemente, tenuto conto delle indicazioni di Banca d'Italia e previo rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, il Banco Popolare ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sociale, mediante introduzione dell'art. 15, comma 2, in forza del quale *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, ovvero di rinviare in tutto o in parte, anche in questo caso senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Società, di esclusione o morte del socio, il tutto in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e a ogni altra norma di legge. Ferme restando le applicabili autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza per il rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, assume le determinazioni sull'estensione del rinvio, sulla misura della limitazione, ovvero, se integrale, sull'esclusione del rimborso delle azioni nonché sull'estensione temporale del rinvio, tenendo conto della situazione prudenziale della Banca.”*

BPM ha introdotto un'analogia disposizione nel proprio statuto sociale (cfr. art. 39, ultimo comma, dello statuto di BPM).

Il rimborso delle azioni del Banco Popolare (come delle azioni di BPM) oggetto di esercizio del Diritto di Recesso che residueranno una volta espletati l'Offerta in Opzione nonché l'eventuale collocamento nell'ambito dell'Offerta in Borsa sarà soggetto all'applicazione delle sopra ricordate disposizioni normative e statutarie e, qualora non derogate, delle disposizioni del codice civile in materia.

Al riguardo si precisa che la decisione circa il rimborso delle azioni residue sarà assunta: (i) solo successivamente all'efficacia della Fusione; e (ii) una volta che saranno resi noti anche l'ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e l'esito dell'Offerta in Opzione e sul mercato delle stesse di cui all'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, cod. civ., al fine di conoscere l'entità dell'importo residuo che rimarrebbe a carico di Banco BPM ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ..

Come meglio specificato nel Paragrafo 11.2 della Relazione Illustrativa Banco, cui si rinvia per maggiori dettagli, né il Banco Popolare né BPM sono in condizione di fornire indicazioni definitive in merito alla eventuale limitazione che verrà stabilita da Banco BPM quanto al rimborso delle predette azioni residue, in quanto le stesse banche non sono a conoscenza della – né possono a oggi determinare con certezza la – effettiva situazione dei coefficienti patrimoniali di capitale e la complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità che caratterizzeranno Banco BPM e sulla cui base, in forza delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, la stessa assumerà le proprie determinazioni al riguardo. Tuttavia, conformemente a quanto richiesto da Banca d'Italia nel resoconto della consultazione per l'emanazione delle nuove disposizioni di vigilanza, si è ritenuto – al fine di consentire ai soci e agli azionisti un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso – di indicare i criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e dal Consiglio di Gestione di BPM e, sentiti i rispettivi organi con funzione di controllo, con riferimento alla limitazione (parziale o, se del caso, integrale) del rimborso delle azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli altri azionisti o dal mercato (fermo restando che, come detto, la decisione in materia spetterà ai competenti organi di Banco BPM).

Più in particolare, alla luce delle considerazioni svolte e analiticamente spiegate nella Relazione Illustrativa Banco e nell'analoga relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Gestione di BPM – entrambe pubblicate in data 13 settembre 2016 – sono stati individuati i seguenti criteri ai quali ci si atterrà per la limitazione del rimborso delle azioni residue:

- (i) alla data in cui i competenti organi di Banco BPM dovranno assumere la decisione di limitare (parzialmente o, se del caso, integralmente) il rimborso delle azioni oggetto di recesso, sarà stimato il CET 1 *ratio fully loaded* “pro-forma” di Banco BPM. Tale stima sarà basata sui *ratio* patrimoniali più recenti, rispettivamente, del Banco Popolare e di BPM e terrà conto degli impatti attesi al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate dalla Banca Centrale Europea (“BCE”), degli impatti conseguenti alla rilevazione dell'operazione di aggregazione in conformità al principio contabile IFRS 3, nonché degli impatti conseguenti agli oneri straordinari e agli investimenti da sostenere per perseguire gli obiettivi del piano strategico di Banco BPM approvato dagli organi amministrativi delle due banche e presentato al mercato il 16 maggio 2016 (il “**Piano Strategico**”);
- (ii) il CET1 *ratio fully loaded* stimato di cui al precedente punto (i) verrà quindi confrontato con il CET1 *ratio fully loaded* “pro-forma” che sarà identificato dai competenti organi di Banco BPM quale livello minimo al di sotto del quale si ritiene che il suddetto indicatore non possa scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso. Nella determinazione di tale soglia minima si terrà in debita considerazione quanto indicato nel Piano Strategico di Banco BPM – sottoposto alla BCE nell'ambito dell'istruttoria funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione della Fusione e che, come già reso noto al mercato, prevede il raggiungimento di un CET1 *ratio fully loaded* a fine 2019 del 12,9% –, la complessiva situazione economica, finanziaria, di liquidità e di solvibilità esistente al momento della decisione e le previsioni più aggiornate sull'evoluzione della medesima, i rischi di mercato, le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza, gli impatti attesi conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore o comunque prevedibili e i livelli del medesimo indicatore riferiti alle principali banche europee e italiane aventi dimensioni equivalenti o maggiori di Banco BPM.

Pertanto, tenuto conto dell'ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e dell'esito dell'Offerta in Opzione e sul mercato delle stesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, cod. civ., si valuterà se il loro rimborso sia compatibile con il mantenimento del CET1 *Ratio fully loaded* di cui al punto (i) al di sopra del livello minimo del medesimo indicatore determinato in conformità a quanto descritto nel precedente punto (ii).

Tenuto conto di tutto quanto sopra illustrato e dei criteri evidenziati, si precisa che potrebbero non sussistere i presupposti affinché Banco BPM sia in condizione di mettere a disposizione fondi propri per il rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dall'Offerta in Opzione e dall'eventuale Offerta in Borsa ove effettuata.

Quanto al criterio che verrebbe seguito da Banco BPM al fine di ripartire – tra i soci e gli azionisti delle due banche partecipanti alla Fusione che hanno esercitato il diritto di recesso – l'ammontare eventualmente messo a disposizione, applicando i criteri sopra ricordati, per rimborsare le azioni oggetto di recesso che non saranno state acquistate dagli altri azionisti ovvero dal mercato, Banco BPM procederà sulla base dei rapporti di partecipazione (di cui al paragrafo 4.2 della Relazione Illustrativa Banco), a prescindere dall'ammontare complessivo dei recessi degli azionisti e dei soci delle due banche e dal rapporto tra l'ammontare dei recessi di ciascuna delle due banche. Una volta determinato l'ammontare a disposizione di ciascuno dei due gruppi di soci e azionisti delle due banche che hanno esercitato il recesso, si procederà a determinare l'esatto numero di azioni Banco Popolare e BPM (concambiate in azioni Banco BPM) da rimborsare. A tale operazione si procederà dividendo l'ammontare a disposizione rispettivamente degli ex soci e azionisti Banco Popolare che hanno esercitato il recesso e degli ex soci e azionisti BPM che hanno esercitato il recesso per il prezzo del recesso applicabile a ciascuno di tali due gruppi.

Le azioni che, in applicazione dei criteri sopra determinati, risultassero eventualmente rimborsabili verranno integralmente liquidate agli aventi diritto – subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni richieste per la riduzione di fondi propri per il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – mentre le azioni non rimborsate – concambiate in azioni di Banco BPM sulla base dei rapporti di cambio determinati con la Fusione – saranno rese nuovamente disponibili ai soci e azionisti recedenti una volta terminate le procedure di legge. Rispetto a tali ultime azioni, si rileva che la quotazione delle azioni di Banco BPM permetterà agli azionisti di negoziare il titolo azionario direttamente sul mercato e monetizzare il proprio investimento se e quando ritenuto opportuno.

La presente comunicazione viene pubblicata, tra l’altro, sul sito *internet* della Società [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) nonché, in data 26 ottobre 2016, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF”.

Verona, 25 ottobre 2016

*Il presente comunicato è solo a scopo informativo e non è destinato a essere né costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta a sottoscrivere o comprare o un invito a comprare e sottoscrivere alcuna azione o la sollecitazione ad alcun voto in nessuna giurisdizione come conseguenza delle operazioni proposte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile. Non sarà fatta nessuna offerta di azioni. Questo comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all’investimento in Italia, ai sensi dell’art. 1, lettera t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitato per legge e quindi le persone in tali giurisdizioni in cui viene rilasciato, diffuso o distribuito questo comunicato stampa dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni.*

*Il presente comunicato non può essere trasmesso o distribuito a nessuna persona o indirizzo negli Stati Uniti d’America. Il mancato rispetto di questa direttiva può comportare una violazione del Securities Act del 1933 o delle leggi applicabili di altre giurisdizioni.*

*Questo comunicato stampa non intende costituire un’offerta o vendita a persone negli Stati Uniti d’America come definite dal Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) o una sollecitazione di voti. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono state e non sono attualmente destinate ad essere registrate ai sensi del Securities Act o di altra legge statale sulle azioni e qualsiasi affermazione contraria è una violazione di legge. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, per conto di o a beneficio di, persone residenti negli Stati Uniti d’America, entrambi così come definiti nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933.*

Fine Comunicato n.0958-233

Numero di Pagine: 9